

Ai gentili clienti
Loro sedi

Start-up ed incubatori certificati: gli strumenti per incentivare il personale

Premessa

Il Ministero del Lavoro ha pubblicato una **Guida** con cui vengono illustrate le **modalità di incentivazione di dipendenti e collaboratori delle Start-Up innovative**. Il DL n. 179/2012, introducendo nel nostro ordinamento le Start-Up innovative, ha introdotto alcune **agevolazioni fiscali**, tra cui la possibilità di **attribuire strumenti finanziari a dipendenti e collaboratori non imponibili ai fini fiscali e contributivi**. Come è chiaro tale tipo di incentivazione garantisce la possibilità di **"attrarre" nella struttura soggetti con capacità tecniche-professionali particolarmente elevate**.

Il Ministero, con la guida in commento, mostra alcune modalità con cui potrebbero attuarsi tali **piani di incentivazione**.

I soggetti che possono accedere ai piani incentivanti fiscalmente agevolati

Le agevolazioni **possono essere fruite esclusivamente dai dipendenti e dai prestatori d'opera o servizi esterni alle società che soddisfano i requisiti previsti dal Decreto ai fini della qualificazione come startup innovativa e incubatore certificato**.

In particolare, secondo il DL n. 179/2012, si considerano **startup** innovative le società di capitali (es. s.p.a. o s.r.l.), costituite anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea residente in Italia ai fini fiscali, le cui azioni o quote non siano quotate su un mercato regolamentato o su un sistema multilaterale di negoziazione, che **soddisfino i seguenti requisiti**:

START-UP: REQUISITI

Requisiti cumulativi	
Costituzione	Costituzione in forma societaria, anche cooperativa.
Termine di costituzione	È costituita e svolge attività d'impresa da non più di quarantotto mesi.
Sede	Ha la propria sede principale in Italia.
Condizioni economiche	A partire dal secondo anno di attività della Start-up innovativa , il totale del valore della produzione annua , così come risultante dall'ultimo bilancio approvato entro sei mesi dalla chiusura dell'esercizio, non è superiore a 5 milioni di euro.
	Non distribuisce e non ha distribuito, utili.
Attività svolta	Ha, quale oggetto sociale esclusivo o prevalente, lo sviluppo e la commercializzazione di prodotti o servizi innovativi ad alto valore tecnologico.
Altre circostanze	Non è stata costituita da una fusione, scissione societaria o a seguito di cessione di azienda.
Requisiti alternativi	
I	Le spese in ricerca e sviluppo sono superiori al 15 per cento del maggiore valore fra spese totali e valore della produzione della Start-up innovativa. Dal computo per le spese in ricerca e sviluppo sono escluse le spese per l'acquisto e la locazione di beni immobili (¹).
II	Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo , in percentuale superiore al terzo della forza lavoro complessiva , di personale in possesso di titolo di dottorato o che sta svolgendo un dottorato presso un'università italiana o straniera, oppure in possesso di laurea e che abbia svolto , da almeno tre anni , attività di ricerca certificata presso istituti di ricerca pubblici o privati.
	(<u>in alternativa</u>) Impiego come dipendenti o collaboratori a qualsiasi titolo in percentuale uguale o superiore a due terzi della forza lavoro complessiva , di personale in possesso di laurea magistrale.
III	La società deve essere titolare o depositaria o licenziataria di almeno una privativa industriale relativa a una invenzione industriale ,

¹ Le spese debbono risultare dall'ultimo bilancio approvato o, nel primo anno di vita, dall'impegno alla loro effettuazione assunto dalla Start-Up innovativa. In aggiunta a quanto previsto dai principi contabili, sono altresì da annoverarsi tra le spese in ricerca e sviluppo: le spese relative allo sviluppo precompetitivo e competitivo, quali sperimentazione, prototipazione e sviluppo del business plan; le spese relative ai servizi di incubazione forniti da incubatori certificati; i costi lordi di personale interno e consulenti esterni impiegati nelle attività di ricerca e sviluppo, inclusi soci ed amministratori; le spese legali per la registrazione e protezione di proprietà intellettuale, termini e licenze d'uso.

	biotecnologica , a una topografia di prodotto a semiconduttori o a una nuova varietà vegetale direttamente affendenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.
	(in alternativa) La società deve essere titolare dei diritti relativi ad un programma per elaboratore originario registrato presso il Registro pubblico speciale per i programmi per elaboratore , purché tali privative siano direttamente affendenti all'oggetto sociale e all'attività di impresa.

Per **incubatore certificato** si intende la società di capitali, costituita anche in forma cooperativa, di diritto italiano ovvero una Societas Europaea residente in Italia, che offre servizi per sostenere la nascita e lo sviluppo di startup innovative ed è in possesso dei seguenti requisiti:

INCUBATORI CERTIFICATI - REQUISITI	
Requisiti di carattere cumulativo	
Strutture	Devono disporre di strutture, anche immobiliari, adeguate ad accogliere start-up innovative , quali spazi riservati per poter installare attrezzature di prova, test, verifica o ricerca.
Attrezzature	Dispone di attrezzature adeguate all'attività delle start-up innovative , quali sistemi di accesso in banda ultralarga alla rete internet, sale riunioni, macchinari per test, prove o prototipi.
Competenza	È amministrato o diretto da persone di riconosciuta competenza in materia di impresa e innovazione e ha a disposizione una struttura tecnica e di consulenza manageriale permanente.
Collaborazione	Ha regolari rapporti di collaborazione con università, centri di ricerca, istituzioni pubbliche e partner finanziari che svolgono attività e progetti collegati a start-up innovative .
Esperienza	Ha adeguata e comprovata esperienza nell'attività di sostegno a start-up innovative .

I piani di incentivazione

Il Decreto prevede innanzitutto **un'agevolazione, fiscale e contributiva, per le remunerazioni corrisposte al personale dei Soggetti abilitati sotto forma di azioni, strumenti finanziari e titoli simili**.

Nel dettaglio viene prevista la **non imponibilità, sia ai fini fiscali, sia contributivi, del reddito di lavoro derivante dall'assegnazione di strumenti finanziari o diritti simili, nonché di diritti di opzione per l'acquisto degli stessi, attribuiti da un Soggetto abilitato** (o da una società

direttamente controllata dallo stesso) ai **propri amministratori, dipendenti e collaboratori continuativi**.

La relativa esenzione permane a condizione che gli Strumenti Finanziari assegnati **non siano ceduti dai Beneficiari al Soggetto abilitato oppure a qualsiasi altro soggetto che:**

- direttamente controlla il Soggetto abilitato;
- è direttamente controllato dal Soggetto abilitato;
- è controllato dalla stessa società che controlla anche il Soggetto abilitato.

Il **mancato rispetto della condizione** anzidetta determina **l'immediata decadenza dell'agevolazione** e, quindi, la tassazione del reddito di lavoro esentato al momento dell'assegnazione nell'esercizio in cui i Beneficiari cedono gli Strumenti Finanziari loro assegnati.

L'esenzione si applica esclusivamente agli **Strumenti Finanziari emessi a decorrere dal 19 dicembre 2012.**

I beneficiari

I compensi agevolati sono quelli corrisposti a favore di:

- **amministratori;**
- **dipendenti;**
- **collaboratori continuativi.**

OSSERVA

I relativi compensi o piani di incentivazione potranno essere adottati anche solamente a favore di **determinati lavoratori** e non sarà pertanto necessario estenderne l'applicazione alla generalità o a specifiche categorie di amministratori, dipendenti o collaboratori.

Remunerazione agevolata

I compensi oggetto dell'agevolazione devono consistere nell'attribuzione di Strumenti Finanziari emessi da Soggetto abilitato o da altra società da questo direttamente controllata. Pertanto, **i compensi in denaro o i piani di incentivazione che prevedano l'attribuzione di una somma di denaro, anche se determinata sulla base del valore delle azioni del Soggetto abilitato emittente, non potranno beneficiare della suddetta agevolazione.**

A titolo puramente esemplificativo, **i Soggetti abilitati potranno attribuire ai Beneficiari i seguenti compensi agevolati:**

- **azioni e/o quote;**

- **stock option;**
- **restricted stock e restricted stock unit;**
- **strumenti finanziari** partecipativi.

Azioni e quote: i Soggetti abilitati potrebbero attribuire ai Beneficiari, in primis, azioni o quote ordinarie. Nel caso delle startup innovative, queste potrebbero **assegnare ai Beneficiari azioni o quote di categoria particolare, ossia con diritti differenti da quelli previsti per le azioni e le quote ordinarie.** Le startup innovative, infatti, sia se costituite nella forma di s.p.a., sia se costituite nella forma di s.r.l., possono prevedere nel proprio statuto la possibilità di **emettere categorie di azioni o quote dotate di diritti economici e/o amministrativi diversi od ulteriori rispetto a quelli comunemente attribuiti a tutti i soci** (es. diritto di voto limitato). In tema di utili, tuttavia, tali diritti particolari non potranno consistere in una percentuale maggiorata dei dividendi, perlomeno per i primi quattro anni di costituzione della società, visto il divieto di distribuzione di utili previsto dal Decreto.

Stock Option: le stock option generalmente attribuiscono ai beneficiari il **diritto a sottoscrivere, ad un prezzo determinato, azioni o quote di futura emissione della società emittente;** le stock option sono, di norma, concesse **gratuitamente.** La **data in cui vengono concesse le opzioni è nota come "grant date".** Le opzioni **non possono** generalmente essere **esercitate prima della data di maturazione** (vesting date), **una volta trascorso il cd. "vesting period".** La data di maturazione solitamente coincide con il **raggiungimento di obiettivi di performance** predeterminati e/o con la continuazione del rapporto di lavoro per un periodo di tempo prestabilito.

Restricted stock e restricted stock unit: le restricted stock sono **azioni o quote soggette a specifiche limitazioni per quanto attiene al loro trasferimento** (o al diritto di percepire i relativi dividendi). Tali limitazioni decadono **una volta decorso il periodo temporale stabilito a tal fine dalla società emittente.** Diversamente, le restricted stock unit **attribuiscono al percettore il diritto ad ottenere, in un momento successivo rispetto alla loro attribuzione, la titolarità effettiva di azioni o quote della società emittente.** Pertanto, solo una volta decorso il periodo di maturazione previsto le azioni o quote sottostanti vengono effettivamente consegnate al beneficiario.

Strumenti finanziari partecipativi: i Soggetti abilitati possono emettere strumenti finanziari partecipativi - siano esse costituite sotto forma di s.p.a. o s.r.l. - le cui **caratteristiche, termini e condizioni devono essere contenuti nello statuto ed in un apposito regolamento.** Gli strumenti finanziari partecipativi **non attribuiscono la qualifica di socio né consentono la partecipazione al capitale sociale; tuttavia essi possono conferire diritti patrimoniali ed amministrativi.** Il regolamento di emissione degli strumenti finanziari partecipativi potrebbe

prevedere, altresì, la conversione degli stessi in azioni o quote al verificarsi di determinate condizioni o performance del Soggetto abilitato, consentendo in tal modo ai beneficiari di diventare soci della società.

Modalità applicative

Nel caso in cui un Soggetto abilitato intenda **attribuire ai propri Beneficiari uno degli Strumenti Finanziari indicati nel paragrafo che precede, nel rispetto delle modalità applicative di seguito indicate, può optare per l'adozione di un accordo o regolamento** che ne disciplini espressamente i **termini** e le **condizioni di emissione e/o maturazione**, soprattutto nel caso in cui l'assegnazione sia estesa ad un numero elevato di Beneficiari.

Tale regolamento potrebbe, ad esempio:

- prevedere **specifici obiettivi di performance**, individuali e/o aziendali, ai quali legare la maturazione dei diritti sottesi all'assegnazione degli Strumenti Finanziari;
- **condizionare la maturazione alla continuazione del rapporto di lavoro** per un periodo minimo di tempo;
- **obbligare i Beneficiari a mantenere gli Strumenti Finanziari per un periodo di tempo minimo** anche successivamente alla maturazione e/o consegna degli stessi (cd. "minimum holding period");
- **disciplinare espressamente la liquidazione degli Strumenti Finanziari** in caso di **cessazione anticipata del rapporto di lavoro**, stabilendo, ad esempio, che, in caso di cessazione del rapporto di lavoro per giusta causa, si estinguano tutti i diritti non ancora maturati.

Lo Studio rimane a disposizione per ogni ulteriore chiarimento e approfondimento di Vostro interesse.

Cordiali saluti

DOTTORESSA ANNA FAVERO